INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D'INFANZIA

IPASVI

Protocollo P. 4668 / III .01

Data 23 OTT 2013

Rif.

Oggetto Infermieri pediatrici sulle ambulanze del 118

Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi

Loro sedi

Federazione Nazionale Collegi IPASVI

00184 Roma
Via Agostino Depretis 70
Telefono 06/46200101
Telefax 06/46200131
Cod. Fisc. 80186470581

Pervengono ancora a questa Federazione segnalazioni in merito alla presenza degli Infermieri pediatrici sulle ambulanze del 118 giustificata peraltro da un articolo apparso sulla Rivista 'Children's Nurse – The Italian Journal of Pediatric Sciences n. 1/2012'.

A tal proposito si ricorda che questa Federazione è già intervenuta nel merito con la nota inviata anche ai Collegi provinciali che all'uopo si allega di nuovo con preghiera di presidiare *in loco* a tutela dei professionisti coinvolti e per evitare forme di esercizio professionale abusivo.

Cordiali saluti.

Protocollo P. 845 / III .01

Data 11 FEB 2013

Rif.

Gent.mo Signor
Filippo Festini
Presidente SISIP
E-mail presidente@sisip.it
redazione@infermieridelbambini.it

Oggetto Articolo apparso sulla rivista Children's Nurse -1/2012

E, p.c. Collegi Ipasvi
LORO SEDI

Federazione Nazionale Collegi IPASVI

00184 Roma
Via Agostino Depretis 70
Telefono 06/46200101
Telefax 06/46200131
Cod. Fisc. 80186470581

E' stato chiesto alla FNC un pronunciamento nel merito dell'articolo apparso sulla Rivista 'Children's Nurse – The Italian Journal of Pediatric Nursing Sciences n. 1/2012 a titolo "Infermieri pediatrici sulle ambulanze del 118" e, comunque, se rientrasse nelle prerogative di una Associazione professionale ridelineare i confini di esercizio di una professione giuridicamente definita.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 26/2/1999 n. 42 *"Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali."*

Nello specifico il DM 17 gennaio 1997, n. 70 sul *Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'infermiere pediatrico* all'art. 1 letteralmente dispone:

1. E' individuata la figura professionale dell'infermiere pediatrico con il seguente profilo: l'infermiere pediatrico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica.

Tale primo comma individua la figura professionale dell'infermiere pediatrico e detta i requisiti ad esso connessi ovvero il possesso del titolo abilitante, l'iscrizione allo specifico albo delle Vigilatrici d'infanzia – Infermieri pediatrici e l'ambito di attività ovvero l'assistenza infermieristica pediatrica

2. L'assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l'educazione sanitaria.

Il secondo comma declina, in collegamento con il primo comma, gli elementi principali dell'assistenza infermieristica pediatrica specificando altresì che le "principali funzioni" sono rivolte a soggetti in età evolutiva.

3. L'infermiere pediatrico:

a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia;

b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi;

c) pianifica, conduce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico pediatrico;

d) partecipa:

1) ad interventi di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia e della comunità;

2) alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti;

3) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati;

4) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni affetti da malattie acute e croniche;

5) alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario;

e) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;

f) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali;

g) si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle funzioni.

Il terzo comma, che non può disgiungersi dal 1 e dal 2, esplicita le competenze dell'infermiere pediatrico, ovvero l'insieme delle capacità, delle conoscenze, degli atteggiamenti – professionali e personali – da acquisire e mantenere.

L'estrapolazione *tout court* di un singolo passaggio su cui introdurre ampliamenti alla sfera di competenza così come sopra definita, non solo non è giuridicamente sostenibile ma é anche prodromico, se applicato in via generale, di confusione e incertezza sia nelle relazioni professionali sia nelle relazioni con gli assistiti. Minerebbe inoltre, di fatto, il senso dell'emanazione dei singoli profili delle professioni sanitarie oltre a produrre un inevitabile contenzioso tra le professioni, tra i professionisti e i cittadini e, cosa non di poco conto, tra i professionisti, gli assistiti e le compagnie assicurative.

Nello specifico, giova ricordare che il servizio di emergenza urgenza in ambulanza è regolamentato da specifiche norme (tra cui l'Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del DPR 27/3/1992) che prevedono espressamente (e letteralmente), sia all'interno della Centrale operativa del sistema di emergenza che sui mezzi di soccorso, la presenza anche di *'infermieri professionali con esperienza nell'area critica o che abbiano seguito corsi nel settore dell'emergenza'*.

Ciò ancor più evidenzia che all'infermiere (ex professionale ovvero senza limitazioni di campo nell'esercizio professionale) è richiesto un ulteriore requisito ovvero l'esperienza in un'area in cui vengono accolti ed assistiti pazienti di tutte le fasce d'età oppure di aver seguito corsi nel settore dell'emergenza in cui, parimenti, vengono trasmessi contenuti per trattare i pazienti di tutte le fasce d'età.

É quindi di palmare evidenza l'illiceità di trasferire nel campo del concreto esercizio professionale riflessioni non correlate ad una completa e contestuale disamina normativa e fattuale dell'attuale contesto organizzativo, assistenziale e giuridico

Distinti saluti

La Presidente
Annalisa Silvestro